

Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Art. 14

(Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame)

1. Il cittadino che non si presenta all'esame prenotato senza avvertire la struttura interessata è tenuto al pagamento di una quota determinata secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi sentita la Commissione consiliare competente. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i casi in cui tali quote non possono essere richieste.